

**Corte di giustizia**  
**Giugno – Settembre 2010**

**Conclusioni dell'Avv. Gen. E. Sharpston, 20 maggio 2010, causa C-256/09, Bianca Purrucker c. Guillermo Vallés Pérez**

**Rinvio pregiudiziale**

Due gemellini, uno dei quali attualmente in Germania con la madre, mentre l'altra in Spagna con il padre, sono al centro di una controversia in materia di affidamento insorta tra i genitori, che non sono mai stati sposati e che hanno posto fine alla loro precedente convivenza secondo la legge spagnola. Sollecitato da una richiesta del padre, un giudice spagnolo ha pronunciato un provvedimento provvisorio assegnando l'affidamento di entrambi i gemelli al padre, il quale domanda il riconoscimento e l'esecuzione di detto provvedimento in Germania.

Il Bundesgerichtshof tedesco chiede indicazioni per sapere se un provvedimento provvisorio di questo tipo debba essere riconosciuto ed eseguito in un altro Stato membro al pari di una decisione del giudice competente che attribuisce l'affidamento in via definitiva.

Le conclusioni dell'Avv. Gen. vanno in questo senso.

“I provvedimenti provvisori adottati da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro sulla base della competenza che tale autorità ha derivato dalle norme sulla competenza cognitiva di merito contenute nel regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, vanno riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri allo stesso modo di qualunque altra decisione adottata sullo stesso fondamento, conformemente agli artt. 21 e segg. di tale regolamento.

I provvedimenti provvisori adottati dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro sulla base del diritto nazionale nelle circostanze previste dall'art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non debbono essere riconosciuti o eseguiti in altri Stati membri, conformemente agli artt. 21 e segg. del regolamento. Tale regolamento, tuttavia, non osta al loro riconoscimento e alla loro esecuzione conformemente alle procedure previste nel diritto nazionale, in particolare quelle imposte da convenzioni bilaterali o multilaterali di cui gli Stati membri interessati siano parti.

Un'autorità giurisdizionale investita di una domanda di riconoscimento o di non riconoscimento di un provvedimento provvisorio, ovvero di una dichiarazione di esecutività, ha diritto di accertare il fondamento della competenza su cui si è basata l'autorità giurisdizionale di origine facendo leva sulla lettera o sul contenuto della sua decisione o, se necessario, comunicando con tale autorità giurisdizionale direttamente ovvero tramite le autorità centrali appropriate. Se, ma soltanto se, nessuno di questi mezzi dà luogo ad un risultato chiaro e soddisfacente, si deve presumere che tale competenza sia stata assunta nelle circostanze previste dall'art. 20, n. 1. Nel caso di decisioni provvisorie in tema di responsabilità genitoriale, si possono utilizzare gli stessi mezzi di comunicazione per verificare se la decisione sia (ancora) esecutiva nello Stato membro di origine, qualora venga contestata l'esattezza di un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 39 del regolamento n. 2201/2003; e, nell'ipotesi in cui tale comunicazione non abbia successo, si possono utilizzare altri mezzi di prova, purché dedotti in modo tempestivo”.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Y. Bot, 8 giugno 2010, causa C-145/09, Land Baden-Württemberg c. Panagiotis Tsakouridis

**Rinvio pregiudiziale**

Le questioni sottoposte alla Corte di giustizia riguardano l'interpretazione della direttiva 2004/38 in materia di libera circolazione e diritto di soggiorno, là dove offre ai cittadini europei residenti da almeno dieci anni in uno Stato membro diverso da quello di cui posseggono la cittadinanza una tutela rafforzata contro l'allontanamento.

In particolare, il giudice del rinvio chiede quali siano le condizioni in grado di far decadere una tale tutela rafforzata e il significato dell'espressione "motivi imperativi di pubblica sicurezza" che la direttiva pone quale causa di giustificazione di una decisione di allontanamento.

Nel caso di specie, Tsakouridis, cittadino greco nato e da sempre residente in Germania, si era per più di diciotto mesi stabilito in Grecia dove era stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale emesso dal giudice tedesco che in seguito lo aveva condannato per commercio illecito di stupefacenti: nei suoi confronti, una decisione di allontanamento dalla Germania al termine dell'esecuzione della pena poteva considerarsi giustificata?

Secondo l'Avv. Gen., una così prolungata assenza dallo Stato di residenza è in grado di giustificare la revoca della tutela rafforzata, non solo e non tanto per la sua durata, ma soprattutto in considerazione del carattere forzato del rientro in Germania, dovuto unicamente all'emissione di un provvedimento giudiziario, e non alla volontà dell'individuo di farvi ritorno: il che testimonierebbe la debolezza del suo legame con lo Stato ospitante o, addirittura, la sua inesistenza.

Inoltre la clausola "motivi imperativi di pubblica sicurezza" non si riferisce solo alla protezione dello Stato membro e delle sue istituzioni: la nozione di "pubblica sicurezza" non si presenta nettamente distinta da quella di "ordine pubblico", cosicché essa finisce per ricomprendere, in ciascuno Stato, tutti i "gravi pregiudizi arrecati ai valori essenziali di tutela dei propri cittadini".

D'altro canto, è vero che i motivi di pubblica sicurezza devono essere "imperativi": a tal fine, si deve tener presente che quanto più lungo è stato il periodo di soggiorno nello Stato ospitante, tanto più gravi devono essere le ragioni di sicurezza pubblica perché l'allontanamento possa dirsi giustificato. Ciò tanto più vale quando l'eventuale allontanamento interviene al termine dell'esecuzione di una pena: poiché, infatti, la funzione di reinserimento della pena costituisce un principio generale del diritto dell'Unione – in quanto non dissociabile dalla dignità umana, riconosciuta in molti atti internazionali, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e nelle Costituzioni degli Stati membri –, in questo caso l'allontanamento può intervenire solo se tale funzione non viene compromessa. Pertanto la decisione di allontanamento deve specificare le ragioni per cui il reinserimento non appare pregiudicato, soprattutto sotto il profilo degli eventuali rischi di recidiva. Infatti, secondo l'Avv. Gen., solo il reinserimento può efficacemente tutelare al contempo sia l'interesse del reo sia quello dell'intera Unione: poiché, infatti, il reo liberato – in quanto cittadino europeo – potrà comunque godere della libertà di circolazione in tutti gli Stati membri diversi da quello da cui è stato allontanato, diventa "una questione di interesse generale che le condizioni della sua liberazione siano tali da allontanarlo dalle attività criminose e, in ogni caso, che esse non rischino di farvelo ricadere".

Da segnalare è il fatto che l'Avv. Gen. riconduce il diritto alla libera circolazione delle persone in primo luogo all'art. 45 della Carta dei diritti.

(Marilena Gennusa)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. P. Cruz Villalón, 10 giugno 2010, causa C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov c. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa**

**Rinvio pregiudiziale**

In relazione ad un problema di diniego a un cittadino bulgaro del rimborso delle spese per prestazioni mediche ricevute all'estero in quanto non disponibili in patria, il Tribunale amministrativo di Sofia, oltre a chiedere l'individuazione di quali siano – ai sensi del diritto europeo – i presupposti perché l'obbligo di rimborso possa considerarsi presente, sottopone alla Corte l'ancor più rilevante quesito se le giurisdizioni nazionali inferiori debbano considerarsi vincolate dalle decisioni dei giudici superiori anche quando esse siano presumibilmente in contrasto con un atto dell'Unione.

L'Avv. Gen., in relazione a quest'ultimo punto, propone un ribaltamento della precedente giurisprudenza della Corte inaugurata nel 1974 con la sent. Rheinmühlen, in base alla quale "una norma di diritto interno che vincola i tribunali non di ultimo grado al rispetto di valutazioni giuridiche emananti da un giudice di grado superiore, non può privare detti giudici della facoltà di chiedere alla Corte di giustizia l'interpretazione pregiudiziale delle norme di diritto comunitario sulle quali vertono le valutazioni giuridiche di cui sopra".

Secondo Cruz Villalón, una tale linea, incentrata esclusivamente sul primato, non appare più giustificabile oggi, a causa degli sviluppi intervenuti nel sistema europeo in particolare in relazione all'accresciuto ruolo – con conseguente responsabilità – attribuito ai giudici di ultima istanza nell'applicazione del diritto dell'Unione, soprattutto a partire dalla sent. Köbler: poiché, infatti, tali giudici oggi rispondono direttamente delle eventuali decisioni lesive del diritto europeo, non è più necessario, per garantire l'effettività di questo, che l'autonomia procedurale degli Stati membri venga eccessivamente limitata. Pertanto l'Avv. Gen. suggerisce alla Corte di dichiarare che il diritto dell'Unione non è di ostacolo a un diritto nazionale che vincola i giudici inferiori alle decisioni dei giudici superiori anche quando potenzialmente lesive di norme europee: soluzione che, del resto, consentirebbe anche di far fronte in modo efficace all'aumentato carico di lavoro della Corte di giustizia che rende sempre più irrealistico il monopolio interpretativo di quest'ultima, viceversa richiedendo un continuo rafforzamento della collaborazione e del lavoro collettivo fra di essa e i supremi giudici nazionali.

Sebbene una risposta in tal senso renda del tutto inutile l'esame delle altre questioni pregiudiziali di ordine sostanziale, l'Avv. Gen. le prende ciononostante in considerazione, nell'ipotesi in cui la Corte non accolga la sua proposta a favore di una più ampia autonomia procedurale nazionale. In particolare, secondo le sue valutazioni, un regime di autorizzazione preventiva non è in sé incompatibile con il diritto dell'Unione purché non precluda una richiesta di rimborso a posteriori, qualora la decisione di diniego dell'autorizzazione venga in seguito annullata. Inoltre, se esiste a livello nazionale un elenco, esaustivo ma generico, dei trattamenti coperti da rimborso, una chiave utile per verificare l'inclusione al suo interno di una prestazione specifica è certamente data dall'esame del suo carattere sperimentale, sempre tenendo presente che, in ogni caso, non tutti i trattamenti privi di finanziamento ad opera del sistema previdenziale, sono per ciò stesso privi anche di copertura dei costi, se ricevuti all'estero. Viceversa, l'autorizzazione può certamente essere negata se una prestazione identica – o comunque egualmente efficace – può essere ottenuta da istituti convenzionati con la medesima tempestività.

(Marilena Gennusa)

**Presa di posizione dell'Avv. Gen. J. Mazák, 7 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli**

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli**

**Rinvio pregiudiziale**

In relazione alle questioni sollevate dinanzi alla Corte di giustizia dalla Corte di cassazione francese e aventi ad oggetto la compatibilità, da un lato, del nuovo meccanismo della questione prioritaria di costituzionalità con l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione che disciplina il rinvio pregiudiziale e, dall'altro, quella dell'art. 78-2 del codice di procedura penale francese – che consente controlli nei territori di frontiera – con l'art. 67 TFUE che viceversa vieta controlli abituali alle frontiere interne, l'Avv. Gen., partendo dall'esame di questa seconda questione, dichiara che a suo parere il Trattato osta a una disciplina nazionale del genere.

Quando alla prima questione, ritenuta facilmente risolvibile alla luce della giurisprudenza comunitaria pregressa, l'Avv. Gen. arriva alla conclusione che il Trattato non può ammettere un meccanismo nazionale di controllo di costituzionalità che abbia l'effetto di privare i giudici del potere/dovere di sollevare il rinvio pregiudiziale.

La Corte di giustizia, dal canto suo, con una decisione in Gran Camera, ha risposto alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte di cassazione francese e riaffermato con chiarezza i principi fondamentali sui quali si regge l'architettura dell'Unione Europea. Anzitutto la Corte ha ribadito l'importanza dell'art. 267 del Trattato di Lisbona, quale meccanismo di raccordo con i giudici nazionali, ha richiamato la sua precedente giurisprudenza *Simmenthal* e ha riaffermato l'obbligo per i giudici nazionali di sollevare rinvio pregiudiziale in caso di dubbio di validità o interpretazione del diritto UE. I giudici di Lussemburgo hanno statuito che il diritto dell'Unione si oppone ad una legislazione nazionale che introduce una procedura incidentale di controllo di costituzionalità delle leggi ma solo nella misura in cui il carattere prioritario di tale procedura abbia l'effetto di impedire ai giudici nazionali di assicurare immediatamente l'efficacia del diritto UE o di ricorrere in via pregiudiziale alla CGE. Pur ammettendo i rilievi del governo francese, che basava la difesa della legge organica n. 1523/2009 sull'interpretazione che di essa aveva fornito il *Conseil Constitutionnelle* nella sua *Décision* 2010-605 DC, la Corte non si è pronunciata in concreto sulla compatibilità del modello di giustizia costituzionale francese con il diritto UE, e ha invece invitato lo stesso giudice rimettente a verificare se la legge francese consenta in effetti ai giudici comuni di adire la ECJ, di garantire l'efficacia provvisoria del diritto europeo e di disapplicare l'eventuale diritto nazionale con esso in contrasto. Su questo aspetto si è poi pronunciata la Corte di Cassazione francese non decidendo di sollevare la questione di costituzionalità ma invitando il giudice di Lille a trarre le conseguenze dalla decisione della Corte di giustizia.

Quanto alla seconda questione, infine, la Corte conferma l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di una disciplina nazionale come quella francese che garantisce alla polizia il potere di effettuare controlli sistematici entro un'area di 20 chilometri dalla frontiera statale. (Erik Longo)

**Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 15 giugno 2010, causa C-211/08, Commissione c. Spagna**

**Ricorso per inadempimento**

La pronuncia della Corte di giustizia è resa a seguito di un ricorso per inadempimento azionato dalla Commissione nei confronti della Spagna, a seguito della denuncia presentata da un iscritto al sistema sanitario spagnolo che aveva dovuto subire un

ricovero imprevisto durante un soggiorno in Francia e al quale, al suo ritorno in Spagna, era stato negato il rimborso della parte delle spese di ricovero che la Francia aveva lasciato a suo carico, conformemente alla propria normativa. Il ricorso per inadempimento era teso all'accertamento della violazione della libera prestazione dei servizi da parte della normativa spagnola, per il mancato riconoscimento agli iscritti spagnoli del rimborso della parte delle spese relative alle cure non coperta dall'istituzione dello Stato membro di soggiorno, ciò che secondo la Commissione avrebbe un effetto restrittivo sia sulla prestazione di servizi ospedalieri, sia sulla prestazione di servizi turistici o educativi.

La Corte di giustizia evidenzia che, ai sensi del regolamento n. 1408/71/CE, quando sono rese cure ospedaliere non pianificate durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro che non sia quello di affiliazione, quest'ultimo Stato non è tenuto a rimborsare al paziente le spese che, nello Stato in cui sono state dispensate le cure, sono poste a carico del paziente. L'istituzione dello Stato membro di affiliazione è tenuta unicamente a rimborsare all'istituzione dello Stato, in cui tali cure sono state dispensate, le spese prese a carico da quest'ultima in funzione del livello di copertura vigente in detto Stato membro di soggiorno. In particolare, la Corte traccia una distinzione tra l'ipotesi di cure impreviste e quella delle cure programmate autorizzate in un altro Stato membro. Nel caso in cui lo spostamento verso un altro Stato membro avvenga per motivi turistici o educativi (e non come nel caso delle cure programmate, per una qualunque insufficienza dell'offerta da parte del sistema sanitario cui appartiene) le condizioni di un soggiorno ospedaliero in un altro Stato membro possono essere per l'iscritto più o meno favorevoli o sfavorevoli; ciò perché sussistono delle differenze nazionali esistenti in materia di copertura sociale e l'obiettivo del regolamento n. 1408/71 consiste nel coordinare le legislazioni nazionali, ma non nell'armonizzarle.

(Giulia Tiberi)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. P. Mengozzi, 24 giugno 2010, causa C-482/08, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione europea**  
**Ricorso per annullamento**

Il Regno Unito chiede alla Corte di Giustizia di annullare la decisione del Consiglio 23 giugno 2008, 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Il Regno Unito non era stato ammesso a partecipare all'approvazione della decisione impugnata, dal momento che la stessa è stata considerata come uno sviluppo di un settore creato dagli accordi di Schengen (quello dei visti) a cui tale Stato membro non partecipa e non come una misura riconducibile al settore della cooperazione di polizia (cui questo stato partecipa ma non completamente).

L'avvocato generale ritiene che la scelta del Consiglio di considerare la decisione impugnata al tempo stesso una misura di sviluppo dell'acquis di Schengen in materia di visti e un atto fondato sul Titolo VI del TUE sia stata corretta, per quanto atipica. La decisione impugnata è un provvedimento che rientra nella cooperazione di Schengen, e la cui base giuridica è costituita dalle norme dell'Unione che disciplinano la cooperazione di polizia. Poiché tuttavia la decisione impugnata è un atto relativo alla gestione del sistema VIS, essa è adottata dai «paesi VIS». Pertanto secondo l'avvocato generale il ricorso del Regno Unito deve essere respinto.

(Erik Longo)

**Corte di giustizia (Grande sezione), sentenza 29 giugno 2010, causa C-550/09, E e F.**

## Rinvio pregiudiziale

L'Oberlandesgericht di Dusseldorf decide di sospendere il giudizio per rivolgersi alla Corte con l'ausilio della procedura d'urgenza, nell'ambito di un procedimento penale a carico di due soggetti sospettati di terrorismo, iscritti nelle *black list* – ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC e degli artt. 2, 3 del regolamento CE 2580/2001 – e sottoposti a carcerazione preventiva, ex art. 34 n. 4 BGBI. 2006 I, che punisce penalmente le infrazioni agli atti dell'Unione europea. Con tale rinvio il giudice *a quo* chiede alla Corte di esprimersi sulla validità dell'iscrizione dei ricorrenti nelle *black list* fino al 2007, nonostante essa sia intervenuta in carenza dei requisiti del rispetto delle garanzie processuali fondamentali – così come da sent. *OMPI*, T-228/02- e nonostante i medesimi soggetti non avessero precedentemente impugnato detta iscrizione poiché, ex art. 230, non li riguardava «direttamente e individualmente» ma solo in quanto membri del partito-movimento effettivamente listato, il *DHKP-C*. Inoltre, il giudice del rinvio, chiede altresì se debbano considerarsi trasferimenti di capitali/finanziamenti vietati ai sensi degli artt. 2 e 3 del menzionato regolamento CE, i contributi versati dai ricorrenti, membri del *DHKP-C* ai vertici del partito, sebbene tali fondi siano stati raccolti e acquisiti tramite terzi.

La Corte ritiene che, sebbene a partire dalla decisione 2007/445/CE il Consiglio abbia reso noti i motivi dell'inclusione del movimento e dei soggetti nelle *black list*, tuttavia tale atto non possa avere effetto retroattivo né sanare le precedenti iscrizioni e non possa concorrere a costituire l'atto d'accusa formulato dalle autorità tedesche nei confronti dei ricorrenti. Per tali ragioni, l'iscrizione è da ritenersi invalida e «non può contribuire a fondare alcuna condanna penale relativa ad una presunta violazione di detto regolamento, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 giugno 2007». Inoltre, si precisa altresì che gli artt. 2 e 3 del regolamento CE 2580/2001 escludono che un membro di una persona giuridica, gruppo o entità figurante nelle liste di sospetti possa legittimamente conferire a tali persone giuridiche o entità di appartenenza dei capitali, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi.

(Sara Lorenzon)

[Corte di Giustizia \(Terza sezione\), sentenza 1 luglio 2010, causa C-471/08, Parviainen c. Finnair Oyj](#)

## Rinvio pregiudiziale

La causa trae origine da una controversia che vede contrapposta, da un lato, una lavoratrice di una compagnia di trasporto aereo e, dall'altro, tale compagnia in relazione alla retribuzione conferitale in seguito alla temporanea assegnazione della donna ad un posto a terra per il periodo della gravidanza.

La retribuzione della donna in quanto responsabile di cabina era composta in misura consistente dalle indennità integrative che variano a seconda della posizione assunta (superiore gerarchico, oppure hostess di volo). Il collocamento a terra della lavoratrice a causa della gravidanza era alla base di una riduzione considerevole dello stipendio. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità della retribuzione versatale con la direttiva 92/85/CE sulla tutela delle lavoratrici gestanti. Per la Corte se le indennità collegate al tipo di lavoro svolto dalla donna (come la durata dei voli ed i voli notturni) non potevano essere considerate vista la temporanea assegnazione a terra, discorso diverso deve essere fatto per quelle collegate alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità ed alle sue qualifiche professionali, che non devono essere messe in discussione per la durata del suo collocamento a terra.

(laura Cappuccio)

[Corte di Giustizia \(Terza sezione\), sentenza 1 luglio 2010, causa C-194/08, Gassmayr c. Bundesminister für Wissenschaft und Forschung](#)

**Rinvio pregiudiziale**

La causa ha ad oggetto le indennità percepite da una donna, medico assistente ospedaliero, in ragione della sua astensione al lavoro per ragioni collegate alla gravidanza. La retribuzione della donna si componeva di uno stipendio di base, di determinati emolumenti e di indennità per i servizi di guardia straordinari effettuati fuori del normale orario di lavoro. Per la Corte l'esclusione delle indennità percepite per i servizi di guardia non è contrario alla direttiva.

(Laura Cappuccio)

[Conclusioni dell'Avv. Gen. e P. Cruz Villanon, 6 luglio 2010, causa C-306/09, I.B. c. Conseil des ministres](#)

**Rinvio pregiudiziale**

La causa ha ad oggetto l'interpretazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI in relazione all'esecuzione delle decisioni pronunciate in contumacia nello stato di emissione.

In particolare, nella causa principale il ricorrente è stato condannato in contumacia in Bulgaria e, quindi, potrebbe richiedere un nuovo giudizio. Questa circostanza fa sì che il mandato possa essere interpretato come un mandato per l'esercizio dell'azione penale e come tale le autorità della consegna potrebbero subordinarla al ritorno del soggetto nel Paese di residenza (Belgio); se, invece, si interpreta il mandato come diretto all'esecuzione della pena non si potrebbe richiedere di scontare la pena in Belgio. Per l'Avv. generale in entrambi i casi si deve ritenere che il soggetto possa scontare la pena nello Stato di residenza in virtù del valore che deve essere attribuito ai legami personali ed affettivi garantiti dall'art. 8 CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali.

(Laura Cappuccio)

[Corte di giustizia \(Quarta sezione\), sentenza 8 luglio 2010, cause riunite C-447/08 e C-448/08, Sjöberg e Gerdin](#)

**Rinvio pregiudiziale**

Il diritto comunitario consente una normativa come quella svedese che vieta la promozione in Svezia dei giochi d'azzardo, sia che siano stati organizzati lecitamente all'estero sia che siano stati organizzati in Svezia senza specifica autorizzazione. Sebbene, infatti, ciò comporti una limitazione della libera circolazione dei servizi, essa può essere giustificata, in relazione ai giochi d'azzardo, da considerazioni di ordine morale, culturale o religioso. L'importante è che sia rispettato il principio di non discriminazione e che, quindi, il trattamento sanzionatorio previsto per chi promuove la partecipazione a giochi d'azzardo organizzati in Svezia non sia più mite di quello previsto per chi pubblicizza giochi organizzati in altri Stati dell'Unione.

(Marilena Gennusa)

[Conclusioni Avv. Gen. Y., 2 settembre 2010, cause riunite C- 250/09 e C-268/09, Georgiev c. Tehnicheski Universitet Sofia](#)

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte di giustizia è chiamata a giudicare sulla compatibilità della normativa bulgara in tema di età pensionabile dei professori universitari con il principio di non discriminazione in ragione dell'età. In particolare, la normativa bulgara prevede, da un lato, che i professori universitari vadano in pensione a 65 anni; dall'altro, che successivamente possano concludere solo contratti a tempo determinato fino all'età di 68 anni, momento in cui vengono pensionati obbligatoriamente. Per l'Avv. generale, si deve valutare se la disciplina è oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima. La normativa nazionale, essendo tesa a tutelare l'accesso ai posti di professore universitario da parte delle nuove generazioni, garantendo la qualità dell'insegnamento e della ricerca, appare compatibile con le finalità inerenti al mercato del lavoro.  
(Laura Cappuccio)

**Conclusioni dell'Avv. generale P. Mengozzi, 2 settembre 2010, causa C-279/09, DEB c. Bundesrepublik Deutschland**

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla compatibilità delle disposizioni del diritto tedesco in tema di gratuito patrocinio delle persone giuridiche (nelle azioni di responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario) con il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione.

La normativa nazionale prevede che l'esercizio di un'azione civile sia subordinata al pagamento di una tassa commisurata al valore della causa, e che la possibilità per le persone giuridiche di accedere al gratuito patrocinio sia legata alla considerazione che la rinuncia all'azione sia contraria all'interesse generale. L'avvocato generale, dopo un'attenta ricostruzione del diritto al gratuito patrocinio nella giurisprudenza della CEDU, ritiene che non vi sia un obbligo per gli Stati di prevedere un sistema incondizionato di gratuito patrocinio a favore delle persone giuridiche. Il principio di effettività del diritto dell'Unione non può essere interpretato nel senso che nei procedimenti di responsabilità per violazione del diritto comunitario gli Stati siano tenuti a concedere sempre il gratuito patrocinio e far ricadere sulla collettività i costi di una causa in cui una persona giuridica fa valere i propri interessi economici.

(Laura Cappuccio)

**Conclusioni dell'Avv. generale Y. Bot, 2 settembre 2010, causa C-232/09, Danosa c. LKB Lizings SIA**

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte è chiamata a giudicare sulla possibilità di utilizzare la direttiva 92/85/CE, relativa alle misure a favore delle lavoratrici gestanti, ad una donna membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali. In particolare, si tratta di applicare il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità.

L'Avv. generale parte della ricostruzione della nozione di lavoratrice secondo la direttiva: una persona che fornisce a favore di un'altra e sotto la sua direzione prestazioni per le quali riceve una retribuzione. Nel caso di specie anche la donna membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali rientra in tale categoria dal momento che è parte integrante della società, esercita le sue funzioni sotto il controllo degli organi di quest'ultima, e l'assemblea dei soci ed il comitato di vigilanza possono revocarle l'incarico in caso di perdita della fiducia.

Si afferma inoltre che il giudice nazionale deve interpretare il suo diritto interno, per quanto possibile, in maniera conforme al diritto dell'Unione, per conseguire il risultato da esso perseguito, e, se tale interpretazione non è possibile, deve disapplicare la disposizione del suo diritto interno contraria al diritto dell'Unione, se le sue norme di procedura gli conferiscono questo potere. Per l'Avv., conformemente alla sentenza Küçükdeveci, poiché l'art.10 della direttiva 92/85 si limita a concretizzare il principio fondamentale della parità di trattamento tra uomini e donne, il giudice nazionale che non disponesse, in base al suo diritto interno, di mezzi sufficienti per disapplicare la disposizione nazionale trarrebbe siffatto potere dal primato del principio fondamentale.  
(Laura Cappuccio)

### [Conclusioni dell'Avv. Gen. Y. Bot, 7 settembre 2010, causa C-261/09, Gaetano Mantello](#)

#### **Rinvio pregiudiziale**

Le questioni sottoposte alla Corte vertono sull'interpretazione della decisione-quadro 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo, là dove riconosce il principio del ne bis in idem come causa legittima del rifiuto di eseguirlo, quando risulti che il ricercato sia già stato giudicato con sentenza definitiva da uno Stato membro per "gli stessi fatti".

Secondo l'Avv. Gen., l'espressione "stessi fatti" costituisce una nozione autonoma, che dunque non va interpretata con riferimento alla legislazione degli Stati membri, ma alla luce del diritto dell'Unione, in particolare dell'Accordo di Schengen, dato che l'obiettivo del ne bis in idem è, in entrambi i casi, quello di evitare che una persona, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta per le medesime ipotesi di reato a più procedimenti penali in più Stati membri diversi.

Peraltro, come è nel caso Mantello, il fatto che l'autorità che ha emesso il mandato d'arresto sia il medesimo giudice che già in precedenza aveva condannato lo stesso soggetto, non esime il giudice che al mandato deve dare esecuzione dal verificare che il ne bis in idem non sia violato: quest'ultimo è, infatti, un diritto fondamentale, espressione dello stato di diritto e garantito dalla Carta, il cui rispetto si impone in sede di attuazione di tutti gli atti dell'Unione, anche delle decisioni-quadro.

(Marilena Gennusa)

### [Tribunale di Primo grado \(Settima Sezione\), sentenza 9 settembre 2010, causa T-348/07, Stichting Al-Aqsa](#)

#### **Ricorso per annullamento**

Il Tribunale di Primo grado annulla la decisione del Consiglio 2007/445/CE nella parte in cui continua ad includere il nominativo della ricorrente fra i soggetti destinatari della misura di congelamento dei capitali nell'ambito della lotta al terrorismo, sebbene il suo mantenimento nella lista non risulti più adeguatamente giustificato. Il fondamento su cui inizialmente poggiava l'inserimento del suo nominativo – un decreto del Ministro degli esteri olandese che disponeva il suddetto congelamento nei confronti della ricorrente e una sentenza cautelare del giudice nazionale che rifiutava di sospendere l'esecuzione della misura, entrambi, a tutti gli effetti, atti di "autorità nazionali competenti" –, infatti, è stato in seguito travolto dall'abrogazione del decreto ministeriale in oggetto e dalla conseguente perdita di efficacia della sentenza cautelare che ad esso era inscindibilmente legata. Di conseguenza, oggi, non esiste più alcun atto nazionale che possa costituire il sostrato della misura comunitaria impugnata: il Consiglio, dunque, è venuto meno al suo

dovere di verificare periodicamente la sussistenza delle ragioni che stanno alla base dell'inclusione dei nominativi nella lista, riesaminando l'opportunità del loro mantenimento. A tal proposito, il Tribunale sottolinea anche che il Consiglio ha "l'obbligo di eliminare da tutte le misure successive di congelamento dei capitali che hanno abrogato e sostituito la decisione impugnata, sino alla pronuncia della sentenza di annullamento, i vizi o le illegittimità che hanno inficiato quest'ultima decisione", pena la violazione, da parte sua, dell'obbligo di assumere tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alle decisioni del giudice dell'Unione, così esponendosi alle sanzioni che l'art. 232 CE consente di adottare.

(Marilena Gennusa)